Studio BBM Associati

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) QUANDO CESSA DI PRODURRE EFFETTI

N. 190 | 11 Ottobre 2024 | Fiscalità e pianificazione

DMZ AGGIORNA N. 190 DELL'11 OTTOBRE 2024

Nel DMZ Aggiorna di oggi verranno elencati i casi in cui il CPB cessa di produrre effetti.

Cessazione Il CPB cessa di produrre effetti, dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, se il soggetto interessato:

– modifica o cessa l'attività;

– aderisce al regime forfetario (se soggetto ISA);

– risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o, in caso di società di persone e soggetti assimilati,

– è interessato da modifiche della compagine sociale (non rileva la modifica della percentuale di partecipazione all'interno della stessa compagine sociale);

– se **soggetto ISA**, dichiara ricavi (esclusi quelli da cessione di attività finanziarie o compensi di ammontare superiore a 7.746.853 (limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%);

– si verificano circostanze eccezionali che hanno determinato un minor reddito e/o minor valore della produzione netta del 30% rispetto a quelli concordati.

– se **forfettario**, al superamento del **limite** di 150.000 euro di ricavi o compensi (ossia la soglia stabilita per l'uscita dal regime forfettario maggiorato del 50%; pertanto, se esce da regime perché supera i 100.000 euro, ma resta al di sotto dei 150.000 euro non si ha cessazione del

CPB).

Modifica o cessazione dell'attività Se il contribuente cessa l'attività o la modifica **nel corso del biennio** di efficacia del CPB, rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente (e in base alla quale è stata formulata la proposta), il CPB cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica o la cessazione.

Il CPB **mantiene efficacia** se la nuova attività modificata rientra nell'applicazione del medesimo ISA oppure, per i forfettari, se rientra in un gruppo di settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito.

Minor reddito o minor valore della produzione Ordinariamente, il reddito e il valore della produzione effettivi sono irrilevanti nei periodi d'imposta di applicazione del CPB. Tuttavia, in presenza di **circostanze eccezionali**, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la **misura del** 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Precisazioni **1)** Il **raffronto** deve essere effettuato fra reddito (o valore della produzione netta) effettivo con quello determinato dal CPB prima delle variazioni per le poste straordinarie.

Per i forfettari il reddito concordato va raffrontato con quello ordinariamente determinato applicando le regole proprie del regime.

2) Non è chiaro se la decadenza sia integrale anche quando la condizione dell'**eccedenza ricorra solo per uno fra reddito e valore della produzione netta.**

Nel prossimo DMZ Aggiorna si elencheranno i casi che vengono considerati "circostanze eccezionali".

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/concordato-preventivo-biennale-cpb-quando-cessa-di-produrre-effetti/